

TERMINI NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI

L'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto **la sospensione “dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”**.

*Tale sospensione, ha determinato, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie **84 giorni**), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020»*

Quindi sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020,

- **tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020,**

sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.

Ciò implica, **che ai termini di notifica** previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 **devono essere aggiunti 85 giorni.**

Considerando che all'8 marzo 2020 erano pendenti:

- i termini relativi agli atti di **accertamento esecutivi** per omesso versamento per gli anni 2015- 2019;
- e gli atti di **accertamento esecutivi** per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018,

i nuovi termini risulteranno i seguenti:

Omesso, parziale versamento

Anno d'imposta	Termine di notifica
2015	26/03/2021
2016	26/03/2022
2017	26/03/2023
2018	26/03/2024
2019	26/03/2025

Il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha precisato che la **“norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”**.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, osserva «che l'articolo 67, comma 1, del Decreto **prevede la sospensione dei termini delle attività** (quindi non la sospensione delle attività) **degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020.**